

TERMINATIONE, ET ORDINI STABILITI.

Dagl' Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori

**PIERO GRIMANI,
MICHIEL MOROSINI,
EZ. ALVISE MOCENIGO^{2.º}**

*Per la Serenissima Republica di Venezia, &c.
Sindici Inquisitori in Terra Ferma.*

In Proposito della CANCELLARIA ORDINA-
RIA PRETORIA DI PADOA.

L'ANNO 1722.



I N P A D O V A,

Per li Fratelli Sardi, Stampatori Camerali. Con Privileggio.

TERMINATIONE

ET ORDINI STABILITI.

Dag. Bluff. Poni. Et. Eccellenti. mi. Signori.

PIERO GRIMANI.

MICHEL MOROSINI.

ET ALVISE MOCEMIGIO.

Per la Serenissima Repubblica di Venezia, Et.

Giudici Inquisitori in Terra Firma.

In Proposito della CANCELLARIA ORDINA-

RIA PRETORIA DI PADOVA.

L'ANNO 1722.



I N P A D O V A

Per li Fratelli Sardi, Stampatori Camerali. Con Privilegio.



NOI PIERO GRIMANI,
MICHIEL MOROSINI,
EZ. ALVISE MOCENIGO 2.^o

Sindici Inquisitori in Terra Ferma.



Utto che in varii tempi dalla vigilanza de Publici Rappresentanti siano state estese le più opportune, & egualmente risolte ordinazioni, per togliere li pregiudizii, che dà Comandadori vengono inferiti al Servizio

Publico, e della Giustizia, come pure alla Cancellaria Ordinaria Pretoria di questa Città, corre vie più avanzato il disordine nò solo per l'inoservanza, che viene praticata all' Ordinazioni medeme, mà anche per li discapiti, che le parti litiganti risentono.

Volendo però Noi nella più risoluta maniera veder rimossi gl'abusi invalsi, riparati detti pregiudizii, e posto freno alle Licenziosità de Co.

⁴
mandadori medemi, ad' oggetto, che tutto cor-
ra, come vuole il Publico, e privato interesse;
fiamo divenuti coll'autorità del Sindicato nostro
demãdataci dal S.M.C. alle seguenti prescrizioni, or-
dinando la loro pontual osservanza, e ciò inherendo
rispettivamente à Proclami delli N. N. H. H. f. An-
tonio Basadonna 22. Giugno 1680. f. Gio: Tron
7. Agosto 1688., e f. Francesco Garzoni 18. De-
cembre 1717. furono Rettori in questa Città.

I.

Che in'avenire le Lettere tutte *ad' Instantiam
Partis*, ò de Magistrati di Venezia, ò de Reg-
gimenti, non debbano in alcuna maniera, ò sot-
to qualunque color, ò pretesto esser intimate,
& essequite, se non vi precede la presentazione
al Publico Rappresentante, ò suo Vice Ge-
rente, la qual sia fatta sempre, ò dalla parte,
che aurà ottenute le Lettere stesse, ò d'alcun
altro à nome suo con l'intervento di Publico
Comandador.

I I.

Che doppo seguita la presentazione sudetta,
deb-

5
debba subito, ò la parte stessa, ò vero quello,
che interviene à nome suo portarsi col Coman-
dador nell' Offitio destinato à farla notare, ad
effetto, che più non corra il disordine, tanto
pregiudiziale, anche al Servizio della Giusti-
zia, che restino essequite Lettere della sopra-
detta natura senza la presentazione, e senza, che
questa apparisca sopra di esse Lettere notata.

I I I.

Avute dal Ministro di detto Offitio le sopra es-
presse Lettere, doppo presentate, resti questo in-
caricato à doverle trattenere appresso di se, po-
nerle subito nella solita Filza à tal effetto de-
stinata, e per quelle di questa Città, e Termi-
ni, dar direzione circa il loro contenuto, ai
Comadadori per l'intimazione, e per tutto ciò
occorresse, onde siano pontualmente, e legal-
mente essequite, e ciò senza pregiudizio delle
Mercedi, che in tale proposito vengono dalle
Tariffe Publiche à Comandadori stessi assegnate.

I V.

Per quelle, che dovessero eseguirsi nel Ter-
rito-

ritorio, non debbano li Comandadori valersi. che d'una semplice copia autentica delle medeme, col lasciarla alle parti per loro lume, ad'effetto, che le Persone lontane non habbiano per tal motito con loro dispendii, & incomodi à venir in questa Città. Con che restando dette Lettere sempre nell' Offitio destinato, possino le parti à loro piacere trovarle, veder il loro contenuto, valersene alle proprie occorrenze; levato di tal modo l'altro pregiudiziale disordine, che li Comandadori abbiano arbitrio di trattenerli dette Lettere, d'essequirle con irregolarità, di permettere, che ne sia estratta Copia co' loro illeciti provechi, di farle ben spesso smarrire, e d'impedir, che le parti non possano ritraere le loro risposte secondo il bisogno.

Tanto dourà esser esequito in pena a cadaun trasgressore di Ducati 25. di privation della Carica, e di proceder Criminalmente, restando anche l'osservanza delle prescrizioni sopradette, appoggiata alla vigilante attenzione de Publici Rappresentanti prò tempore.

Data dal Sindicato Padoa li 15. Maggio 1722.

(PIERO GRIMANI Sindico Inquisitor in T. F.

(MICHIEL MOROSINI Sindico Inq. in T. F.

(Z. ALVISE MOCENIGO 2.^o Sind. Inq. in T. F.

Zuane Zuccato Segr.

